

IN BREVE n. 30 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

POLIZZA INFORTUNI DOMESTICI - RISARCIBILI SOLO SE L'INCIDENTE E' AVVENUTO NELLA DIMORA FAMILIARE

Non è possibile includere nella copertura assicurativa Inail (polizza «assicurazione casalinghe») eventi che si sono verificati fuori della dimora del nucleo familiare: il piano sul quale opera la tutela (legge 493/1999 art. 6) è quello dello strumento assicurativo e non quello delle politiche di welfare statale, volte a tutelare il benessere della popolazione.

Una estensione della copertura assicurativa va rimessa alle scelte discrezionali del legislatore per una revisione organica della materia, peraltro auspicabile al fine di risaldare la rete sociale.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 202 del 5.07.2022 dep. 28.07.2022
(documento 153)**

Legge 493 del 3 dicembre 1999

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

GU Serie Generale n.303 del 28-12-1999

Art. 6 - Finalita' e definizioni

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attivita' trae l'intera collettivita'. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidita' permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende l'insieme delle attivita' prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;

b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;

c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attivita' che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

IN G.U. IL CD. DECRETO CHE MODIFICA I CONGEDI PARENTALI

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, il decreto legislativo legge 30 giugno 2022, n. 105 (che diventa operativo dal 13 agosto 2022), relativo all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il Dlgs, in particolare, modifica alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 151/2001.

Tra le novità, viene prevista la stabilizzazione del congedo di paternità obbligatorio: *“Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata a venti giorni lavorativi.”*

In particolare all'articolo 1:

2. Nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all'assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

***Dunque non ci sono più ostacoli anche per il pubblico impiego!!!
Entra pienamente a regime per tutti i lavoratori dipendenti la nuova
tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10
giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che
va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita
sia di morte perinatale del bambino.***

**ALLEGATI A PARTE - D.Lgs n.105 del 30.06.2022 Tutela della genitorialità
(documento 154)**

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCATTO DELLA LAUREA

“INOCUPATI” la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Il riscatto versato in unica soluzione nel 2021 del corso di laurea per mia figlia, tuttora a carico, deve essere detratto al 100% in unica soluzione o al 50% in 5 rate?

Risponde Paolo Calderone

Ai familiari che versano contributi per il riscatto degli anni di laurea dei cosiddetti “inoccupati”, se risultano fiscalmente a loro carico, spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi stessi ([articolo 1, comma 77, della legge n. 247/2007](#)). Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione del 19% va calcolata sull'intero importo versato, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Sono considerati “inoccupati” coloro che al momento della domanda di riscatto non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all'[articolo 2, comma 26](#), della legge n. 335/1995.

Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'[articolo 10 del Tuir](#).

Si ricorda, infine, che la detrazione per contributi versati per il riscatto di laurea dei familiari a carico spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

DOTTRINA PER IL LAVORO: MODIFICATO IL TU SUI CONTRATTI DI LAVORO (D.L.VO 81/2015) da DplMo

Pubblichiamo il testo del **decreto legislativo n. 81/2015** (cd. TU sui contratti di lavoro), così come modificato dal **Decreto Legislativo n. 105/2022**, il quale ha introdotto alcune modifiche riguardanti la tutela della genitorialità e per una migliore conciliazione vita-lavoro.

In particolare, è stato modificato l'articolo 8, in materia di **trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, al fine di venire incontro a necessità familiari**.

il decreto legislativo n. 81/2015 ← **CTRL + clic**

LEGGO...

Italia Oggi del 2 agosto 2022: siamo sotto prossime elezioni...ed ecco una proposta: maxibonus (10 mila euro) ai diciottenni al compimento dell'età...circa 5 miliardi ogni anno.

Brambilla su Economia (inserto del Corriere della Sera) del 1 Agosto 2022: il 60% degli Italiani evade le tasse...

Con quale coraggio si pensa di spremere i pensionati? **Draghi tieni duro con la tua promessa...**

AUMENTO DEGLI ASSEGNI PENSIONISTICI GIÀ A SETTEMBRE?

Atteso in Consiglio dei Ministri, il secondo decreto in difesa del potere d'acquisto di famiglie e lavoratori nel quale potrebbe essere discussa la possibilità di anticipare per le pensioni la rivalutazione del 2% senza soglia di reddito per i ratei percepiti a settembre, ottobre, novembre e dicembre quale acconto sulla rivalutazione prevista a far data dal 2023 da accertare sulla base dell'andamento dell'inflazione dei primi 9 nove mesi dell'anno. Ricordiamo che Il meccanismo attuale per la rivalutazione prevede tre fasce a scaglioni progressivi: il 100% fino a 4 volte la pensione minima, il 90% tra 4 e 5 volte il minimo e i 75% sopra questa soglia.

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO

- **5 Euro Ag-FDC Paolo Rossi**
prezzo di € 74,00
- **5 Euro Ag-FDC Autodromo di Monza**
prezzo di € 59,00
- **5 Euro Bimetallica Alberto Sordi**
prezzo di € 46,00

AGENZIA ENTRATE - PA: TRASFERTE CON IL MEZZO PROPRIO AL DI FUORI DEL COMUNE SEDE DI LAVORO da DplMo - fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 405 del 2 agosto 2022](#), ha fornito alcuni chiarimenti in merito al fatto se l'indennità che intende riconoscere ai propri dipendenti per l'utilizzo del mezzo personale di trasporto debba concorrere interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ([Tuir](#)), o se alla stessa possa applicarsi il regime delle trasferte previsto dal comma 5 del medesimo articolo 51.

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 51, comma 1, del [Tuir](#) prevede che **costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».**

La predetta disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. "*principio di onnicomprensività*"), compresi i rimborsi spesa, salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del [Tuir](#). In particolare, il comma 5 del citato articolo 51 del [Tuir](#) disciplina il regime fiscale applicabile alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla normale sede di lavoro (c.d. trasferte omissioni), differenziando il trattamento delle indennità a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro del dipendente. Ed infatti, mentre *«le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito»*, per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso scelto (forfetario, misto e analitico). Per le trasferte fuori dal territorio del Comune è in ogni caso previsto che i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione.

Al riguardo, con circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.4, è stato precisato che mentre le spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici (ferrovie, aerei, ecc.) sono direttamente documentabili mediante l'esibizione da parte del dipendente dei relativi biglietti, quelle per i viaggi compiuti con propri mezzi devono essere determinate dallo stesso datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, sia diretti che indiretti. Con la risoluzione 30 ottobre 2015, n. 92/E, è stato chiarito che non è possibile ipotizzare, accanto alle fattispecie individuate dal legislatore tributario nel comma 5 dell'articolo 51 del [Tuir](#), nuovi diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito; inoltre è stato confermato che le indennità chilometriche per le trasferte fuori dal Comune dove il dipendente ha la sede di lavoro possono essere escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente a condizione che, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia determinato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di vettura.

Detti elementi devono risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro (cfr, tra l'altro, circolare 23 dicembre 1997, n. 326, paragrafo 2.4, risoluzioni 13 dicembre 2000, n. 191, 25 febbraio 2009, n. 53/E).

La predetta risoluzione ha precisato, inoltre, che nell'ipotesi in cui sia riconosciuta un'indennità chilometrica calcolata sul tragitto dalla residenza del lavoratore alla località di missione, qualora la distanza percorsa dal dipendente risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del [Tuir](#). Diversamente, nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del [Tuir](#).

In relazione al caso di specie, fermo restando che esula dalle competenze della Scrivente la corretta applicazione da parte dell'istante dell'articolo 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, si rappresenta che in riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l'istante ha precisato di voler autorizzare, in presenza di particolari esigenze di servizio, i dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio per l'esecuzione delle trasferte, prevedendo, solo in caso di trasferte svolte al di fuori del territorio comunale, il riconoscimento di un indennizzo a ristoro delle spese sostenute.

Tale indennizzo, riconosciuto in misura pari alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico (ad esempio costo del biglietto del treno, del bus, ecc.), sarà corrisposto a

prescindere dalla considerazione analitica della spesa effettivamente sostenuta e senza esibizione di idonea documentazione; lo stesso sarà sostitutivo delle spese direttamente sostenute dal lavoratore con il mezzo proprio per il viaggio (es. carburante, pedaggio autostradale, parcheggio), le quali pertanto non saranno rimborsate.

L'Istante ha allegato, inoltre, la circolare interna che regola il riconoscimento dell'indennizzo, nella quale è precisato che «l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto con rimborso, va considerato in via eccezionale ed in subordine ad una verifica di convenienza economica rispetto ad altri mezzi di trasporto confrontando la spesa complessiva dell'uso del mezzo proprio (indennità chilometrica e/o spese per pedaggi autostradali e/o parcheggi) con la spesa derivante dall'eventuale utilizzo dei mezzi pubblici e dell'eventuale pernottamento» e che «il rimborso dell'utilizzo del mezzo proprio può realizzarsi solo in presenza di particolari ed eccezionali esigenze di servizio ed alle seguenti condizioni:

a) impossibilità oggettiva di raggiungere il luogo di missione con mezzi pubblici, sia per effettiva mancanza degli stessi (ad esempio località non raggiunte da treni o bus) o per oggettive scarsità di mezzi che precludano l'arrivo del dipendente entro l'orario di inizio del servizio di trasferta;

b) impossibilità oggettiva di raggiungere diverse sedi di servizio in trasferta durante la stessa giornata lavorativa utilizzando i mezzi pubblici;

c) possibilità, solo usando il mezzo proprio, di evitare eventuali spese di pernottamento». La circolare precisa, altresì, che «qualora, al di fuori delle ipotesi sopra indicate in cui è previsto il rimborso, il dipendente intenda utilizzare il mezzo proprio al fine di rendere più agevole il suo spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa, senza tuttavia avere diritto alla liquidazione dell'indennizzo».

Nel caso in esame, l'indennità riconosciuta per le trasferte svolte al di fuori del territorio comunale è parametrata al costo di percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico relativo al veicolo usato dal dipendente, che costituisce, come illustrato nella richiamata prassi, parametro di riferimento ai fini della detassazione.

Alla luce dei chiarimenti sopra forniti, si ritiene, pertanto, che laddove l'indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del **Tuir**. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'indennità di trasferta determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del **Tuir**.

QUOTA 100 - CUMULO SINO AL DICEMBRE 2023 PER IL PERSONALE MEDICO E SANITARIO da PensioniOggi a cura di Nicola Colapinto

La novità è contenuta nella legge di conversione del dl semplificazioni. In deroga alla disciplina generale gli incarichi conferiti sono cumulabili con la pensione sino al 31 dicembre 2023.

Prorogata sino al **31 dicembre 2023** la cumulabilità della pensione «quota 100» o «quota 102» con gli incarichi di lavoro autonomo e co.co.co per il personale medico e sanitario impiegato nel contrasto alla pandemia da COVID-19. Lo prevede un emendamento approvato durante la conversione in legge del dl n. 73/2022 (cd. «decreto semplificazioni») che differisce di ulteriori 12 mesi la scadenza della disciplina transitoria prevista dall'articolo 2-bis del dl n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 (cd. decreto «cura Italia»).

LEGGI IN

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/quota-100-cumulo-sino-al-dicembre-2023-per-il-personale-medico-e-sanitario>

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI

➤ **Francobollo commemorativo di Domenico Fioritto, nel 150° anniversario della nascita**

Data di emissione: 3 agosto 2022

***In Italia lavorare o aver lavorato non è un merito, ma una colpa.
I doveri (pagare le tasse, i contributi, ecc.) sono imperativi, ma i diritti sono
invece una semplice aspirazione.***

Ecco un breve racconto...

Ho letto (Italia Oggi di venerdì 5 agosto 2022 pag.2) che il 57% degli Italiani (34,1 milioni) paga appena l'8,3% dell'intera Irpef, che resta dunque per il 91,7% a carico del restante 43% con una imposizione fiscale tra le più gravose del mondo... con una politica fiscale di «lasciar stare i molti che non pagano».

Per tanti anni i pensionati sono stati taglieggiati con una forbice che tagliava le pensioni oltre certi importi (pensioni peraltro non regalate, ma conseguenti a forti versamenti contributivi a valore corrente durante la vita lavorativa) così che molti trattamenti di pensione negli anni hanno avuto un appiattimento dei loro importi: la pensioni di annata sono diventate pensioni dannate avendo perso il loro originario potere di acquisto.

Ed ecco le voci sul nuovo provvedimento appena varato dal Consiglio dei Ministri con le misure per tamponare gli aumenti energetici che colpiscono tutti, dico tutti.

Ma le notizie precise sono disperate.

- anticipo al 1° ottobre del conguaglio della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 riconosciuto a tutti a prescindere dall'importo della pensione del titolare (l'inflazione definitiva nel 2021 è risultata pari a + 1,9% anziché dello 1,7% provvisoriamente applicato dall'Inps);
- riconoscimento di un aumento del 2% della pensione a titolo di acconto della perequazione dovuta per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023 secondo scaglioni di pensione, ma come?... Nulla per le pensioni oltre un certo limite oppure benefici per scaglioni di reddito fermo restando le prestazioni per gli importi sino 5 volte il trattamento minimo Inps, cioè il 2% fino a 4 volte il minimo Inps e precisamente sino a 2.062 euro; 1,8% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo ossia da 2.062 e 2.577 euro, fermo restando l'acconto pieno del 2% sulla quota di pensione sino a 2.022 euro; l'1,55 per gli importi superiori a 5 volte il minimo fino a 2.732 euro fermo restando l'acconto pieno per il 1° scaglione del 2% e quello del 90% per il 2° scaglione. Dunque nessun aumento per gli importi di pensione/i oltre i 2.732 euro.

NB - non ci sarebbero dunque modifiche agli indici di perequazione che restano quelli noti: 100% del tasso di inflazione per le pensioni sino a quattro volte il minimo Inps; 90% tra quattro e cinque volte il Tm e del 75% per quelle superiori a cinque volte il minimo con però un tetto!!!.

- c'è chi dice che solo per le pensioni eccedenti 2.062 euro mensili...e nulla agli altri!! E precisamente:
se l'assegno rivalutato coll'aumento anticipato delle perequazioni 2021 dell'0,2% sarà inferiore a 2.692 € lordi mensili si applicherà, una rivalutazione aggiuntiva del 2% sempre a decorrere dal 1° ottobre 2022 (che riguarderà anche la 13° mensilità pagata a dicembre). Si tratterà di un «acconto» su quanto spettante dal 1° gennaio 2023. Ad esempio se il tasso (provvisorio) di inflazione per il 2022 atteso a metà novembre 2022 sarà pari all'8% il prossimo anno le pensioni saranno ulteriormente rivalutate del 6% (8% - 2%) senza però dover restituire le maggiori somme incassate nell'ultimo trimestre 2022.

Manovra questa, ahimè, che fa intravedere tagli sulla prossima perequazione 2023....

Insomma bisogna aspettare la Gazzetta Ufficiale e speriamo non sia criptato nelle solite locuzioni del burocrate. Però una cosa appare certa: dai 2,38 miliardi nella bozza iniziale del decreto, si è passati ad uno stanziamento di appena 1,5 miliardi...e allora?

Ah, ah !!!... dimenticavo... è stata creata la figura del docente esperto, che avrà diritto ad un assegno annuale di 5.650 euro, in aggiunta al regolare stipendio. Si tratta di insegnanti di ruolo con valutazione positiva in tre percorsi formativi consecutivi. Il contributo spetterà solamente a 8.000 insegnanti l'anno...No comment!!!

Nella bozza del 3 agosto 2022 del D.L. "Aiuti bis" ecco l'articolo 22, ma sul definitivo come approvato?

ART. 22 (Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° ottobre 2022;

b) la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è anticipata, per una quota pari a due punti percentuali, con decorrenza dal 1° ottobre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità.

In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è applicata in misura corrispondentemente ridotta di due punti percentuali.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 2.381 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 701 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo XXX.

Ecco come cambiato:

ART. 20. (Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° ottobre 2022;

b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. **L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro.** Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo XXX.

Perché infierire sempre sui pensionati che durante tutta la vita hanno versato fior di contributi a valore corrente, hanno pagato fior di tasse e si sono spremuti sino all'ultimo a lavorare sperando in un futuro post-lavorativo dignitoso? Bella riconoscenza al cittadino coscienzioso...evviva dunque agli evasori, ai fanulloni !!!

Ricordiamoci nelle elezioni questi affronti e anche quelli passati, e i vari tagli sulle nostre pensioni !!! e gridiamo basta non siamo il bancomat di Stato.

GOVERNO - APPROVATO IL DECRETO “AIUTI BIS” da DplMo - fonte:

Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 92 del 4 agosto 2022, ha approvato un decreto-legge che

introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Il decreto-legge interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all'emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d'acquisto, il rilancio degli investimenti.

Quanto ai rincari nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas.

In secondo luogo, il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l'IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre.

Infine, si prorogano i crediti d'imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e si dispone la proroga della riduzione dell'accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022.

Quanto all'emergenza idrica, si stanziavano risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità, si accelerano gli affidamenti del servizio idrico integrato (prevedendo appositi termini per gli enti di governo dell'ambito che non hanno ancora provveduto all'affidamento e l'attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) e si consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità.

Il decreto stanziava inoltre risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni, città metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. Sono inoltre stanziati risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Quanto alle politiche sociali, si dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima. Si prevede inoltre l'anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni, l'estensione del “bonus 200 euro” a lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi.

Quanto agli investimenti, sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I). Inoltre, il Fondo per l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico Nazionale Turismo.

Infine, è rafforzato il meccanismo di valutazione permanente dei docenti, obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al riconoscimento delle risorse da destinare alla retribuzione integrativa e sono introdotte norme per contrastare in modo più efficace le minacce cibernetiche che coinvolgono la sicurezza nazionale.

INPS - DECRETO 105/2022: PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI MATERNITÀ, PATERNITÀ E CONGEDO PARENTALE

da DplMo - fonte: Inps
L'INPS, con il messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022, fornisce le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle indennità previste dal [Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105](#), che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022.

In particolare, il messaggio tratta dei seguenti argomenti:

- **Congedo di paternità obbligatorio**
- **Maternità delle lavoratrici autonome**
- **Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti**
- **Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata**
- **Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi**

Le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3066 del 2.08.2022 (documento 155)
per D.Lgs. 105/2022 vedi sopra e documento 154**

INPS - DECRETO 105/2022: NOVITÀ PERMESSI 104 E CONGEDO STRAORDINARIO

- fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022, fornisce le prime indicazioni in materia di permessi di cui all'articolo 33 della [legge n. 104/1992](#) e di congedo straordinario per figli con disabilità grave, di cui all'articolo 42, comma 5, del [D.lgs n. 151/2001](#), con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3096 del 5.08.2022 (documento 156)